

**COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI**  
**VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI**  
*n. 14 del 30 marzo 2024*

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**

**sulla proposta di decreto del Presidente con oggetto: art. 3, comma 4 D.Lgs. 23.06.2011 n. 118: riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2023. Approvazione e conseguenti variazioni di bilancio"**

*Il sottoscritto revisore dei conti nominato, per il triennio dal 01.07.2023 al 30.06.2026, con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 15 del 29 giugno 2023.*

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

Richiamato l'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce:

"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle

spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

Ricordato che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° marzo 2019 (a seguito della legge 145/2018) ha introdotto modificazioni al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, con particolare riferimento al FPV riferito ai lavori pubblici;

Ricordato altresì che il Dlgs 31 marzo 2023 n. 36 ha approvato il nuovo codice dei contratti pubblici, che va a sostituire il precedente codice (Dlgs 50/2016) e che attualmente i principi contabili 4/1 e 4/2 del Dlgs 118/2011 sono disallineati rispetto al nuovo codice dei contratti quantunque se ne debba tenere conto;

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità n. 39 dd. 27.12.2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 ed il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e i relativi allegati, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Ricevuta la proposta di decreto del Presidente e le tabelle di dettaglio relative all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato e, in particolare:

- l'elenco dei residui passivi provenienti dalla competenza dell'esercizio finanziario 2023 per euro 3.625.924,27, l'elenco dei residui passivi riaccertati provenienti dagli esercizi 2022 e precedenti per euro 193.705,29;
- l'elenco dei residui attivi provenienti dalla competenza dell'esercizio finanziario 2023 per euro 3.939.029,96, l'elenco dei residui attivi riaccertati derivanti dagli esercizi 2022 e precedenti per euro 1.617.994,71;
- l'elenco delle rettifiche dei residui attivi: euro 32.250,98 per cancellazioni, in particolare i residui attivi di anzianità ultraquinquennale, con le corrispondenti adeguate motivazioni;
- l'elenco delle rettifiche dei residui passivi: euro 26.610,85 per economie di spesa con le corrispondenti adeguate motivazioni;
- La determinazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2024-2026 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2024;

PARTE CORRENTE	
Residui passivi/impegni al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 2.225,87
Residui attivi/accertamenti al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 0,00
<b>Differenza = FPV Entrata 2024</b>	<b>€ 2.225,87</b>

PARTE CAPITALE	
Residui passivi/impegni al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 40.000,00
Residui attivi/accertamenti al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 40.000,00
<b>Differenza = FPV Entrata 2024</b>	<b>€ 0,00</b>

- le variazioni degli stanziamenti del Bilancio di previsione 2023-2025;
- Le variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, come risulta dal seguente prospetto riassuntivo:

	Competenza 2024	2025	2026
<i>fondo pluriennale vincolato parte corrente</i>	2.225,87	0,00	0,00
<i>fondo pluriennale vincolato parte capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>avanzo di amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo I</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo II</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo III</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo IV</i>	40.000,00	0,00	0,00
<i>Titolo V</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo VI</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo VII</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo IX</i>	0,00	0,00	0,00
<b><i>Totale variazioni Entrate</i></b>	<b>42.225,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Titolo I</i>	2.225,87	0,00	0,00
<i>Titolo II</i>	40.000,00	0,00	0,00
<i>Titolo III</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo IV</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo V</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo VII</i>	0,00	0,00	0,00
<b><i>Totale variazioni Spese</i></b>	<b>42.225,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rilevato che nel Bilancio di previsione 2024-2026 per l'esercizio 2024 era previsto in entrata il seguente fondo pluriennale vincolato:

- euro 143.172,15 FPV PER SPESE CORRENTI;
- euro 409.376,84 FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE.

Dato atto quindi che il fondo pluriennale vincolato complessivamente iscritto in entrata del bilancio 2024, dopo le variazioni sopra evidenziate, è il seguente:

- euro 145.398,02 FPV PER SPESE CORRENTI;
- euro 409.376,84 FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il sottoscritto Revisore dei Conti esprime, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) TUEL, parere favorevole all'adozione da parte del Presidente del decreto in oggetto, sussistendone i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità.

30 marzo 2024

**IL REVISORE DEI CONTI**  
(dott. Trentin Ruggero)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.